

superficie effettiva non corrispondesse ai mq. 131,210 (metri quadrati centotrentunomila duecentodieci) indicati nella perizia, quand'anche la differenza eccedesse la vigesima parte in più od in meno del valore intero dell'immobile venduto, e ciò per patto espresso, in relazione al disposto dell'articolo 1475 del Codice civile.

Art. 3.

Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente, sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minor somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avrà agito per la evizione.

Art. 4.

Il prezzo d'acquisto viene fissato nella somma di un milione e seicentomila lire (L. 1,600,000) che il Municipio si obbliga di versare nella Sezione di Tesoreria di Milano a titolo di deposito provvisorio entro novanta giorni a decorrere dalla data della legge d'approvazione della presente convenzione.

La quitanza di Tesoreria comprovante l'effettuato versamento sarà dal Municipio consegnata alla direzione del Genio di Milano in originale.

Art. 5.

Il materiale e civile possesso dell'immobile sarà dato all'acquirente Amministrazione comunale entro il termine stabilito nel precedente articolo 4, cioè subito dopo eseguito il versamento del prezzo d'acquisto.

Però il Municipio si obbliga di lasciare a disposizione e in godimento dell'Amministrazione militare per tutto l'anno 1907 quella parte di fabbricato o di area che le occorresse, limitatamente però alla parte non tratteggiata della tavola di disegno annessa al presente, quale parte integrante.

In corrispettivo di tale godimento l'Amministrazione militare pagherà al Comune un canone di affitto in ragione di lire 0.488 (diconsi lire zero e quattrocentoottantotto millesimi) all'anno per ogni metro quadrato della superficie del terreno trattenuto in godimento, calcolando anche gli esistenti fabbricati soltanto per la corrispondente area occupata, e ciò per tutto il tempo in cui verificherà essere durato l'affitto stesso

a decorrere dal 1° gennaio 1907, ed in ogni caso mai prima del versamento del prezzo capitale dell'intero immobile.

Art. 6.

Sono a carico dell'acquirente le spese tutte relative al contratto di compravendita ed al verbale di cui sopra, e cioè tasse di registro e bollo, diritti di Segreteria, di copia ecc. ecc.

Art. 7.

L'acquirente Amministrazione comunale resta vincolata fino da oggi per tutti gli effetti del presente contratto, mentre gli obblighi dell'Amministrazione militare sono subordinati all'approvazione del contratto.

Milano, addì 18 maggio, 1906.

Per l'Amministrazione Comunale
Avv. G. MORPURGO, *assessore*.

Il segretario generale
MASCHERONI.

Per l'Amministrazione militare
Il Colonnello Direttore del genio
PISUTTO EUGENIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti nemmeno nella discussione particolare, questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge:
Provvedimenti per l'arma dei reali carabinieri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge « Provvedimenti per l'arma dei reali carabinieri ».

VISOCCHI, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 523-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare l'onorevole Staglianò.

STAGLIANÒ. Onorevoli colleghi, imploro il vostro compatimento, tanto più che io, che sono e mi dichiaro incompetente nella materia, non vi infliggerò la pena di un discorso, ma mi limiterò a fare solo poche brevi e pratiche osservazioni sul presente disegno di legge.

Esso, se sarà opportunamente modificato